

leva prestato. La domanda è stata inoltrata all'U.S.R. Sicilia– Ambito Territoriale di Messina.

3. Il ricorrente, così, con la pubblicazione delle graduatorie per le supplenze sarà graduato in posizione inferiore rispetto a quella spettante poiché non gli sarà valutato il servizio militare prestato successivamente al conseguimento del titolo di accesso all'insegnamento (diploma). È evidente che l'errata valutazione del punteggio del ricorrente discende dall'illegittima formulazione dell'O.M. n. 112 del 06.05.2022 che all'art. 15, comma 6, prevede la valutazione del servizio militare di leva solo purchè prestato in costanza di nomina. L'Amministrazione, quindi, in modo errato non valuterà il servizio militare prestato non in costanza di nomina nonostante sia le disposizioni normative, di cui si riferirà *infra*, sia le numerosissime sentenze ne abbiano previsto e rimarcato la valutabilità.
4. la mancata attribuzione di punti 12 per il servizio militare di leva - ossia di un punteggio equivalente a quello previsto per il servizio di insegnamento nelle scuole statali o paritarie di ogni grado ("**punti due per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, fino ad un massimo, per ciascun anno scolastico, di 12 punti**") è causa di grave pregiudizio per il ricorrente in quanto ne pregiudica la collocazione in graduatorie e la conseguente possibilità di assumere incarichi di supplenza da graduatorie d'istituto;

MOTIVI IN DIRITTO

I. Con O.M. n. 112 del 06.05.2022 è stato previsto, all'art. 15, comma 6, che "*Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare e il servizio civile sono interamente valutabili, purchè prestati in costanza di nomina*". 5

Occorre, pertanto, evidenziare sin da subito che la normativa ministeriale su menzionata non risulta in linea con tutta la normativa disciplinante la valutazione di tale servizio nei concorsi pubblici. L'art. 77, comma 7, del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, come novellato dall'art. 22, della Legge 24 dicembre 1986, n. 958, nel disciplinare la ferma di leva e la conservazione del posto di lavoro, enuncia espressamente che "*i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici*".

Così pure l'art. 485, comma 7, del D.Lgs.vo 16 aprile 1994, n. 297, rubricato Testo Unico della Pubblica Istruzione, nel regolamentare il riconoscimento del servizio ai fini della carriera afferma che "*il periodo di servizio militare di leva o per richiamo civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti*".

In merito, il T.A.R. Lazio Sez. di Roma con la sentenza n. 6421/2008 ha affermato la piena valutabilità del servizio militare prestato dopo il conseguimento del titolo di accesso all'insegnamento, come nella fattispecie di cui trattasi: "*La giurisprudenza, ricordata anche in sede di ordinanza cautelare, dalla quale il Collegio non ha motivo di discostarsi ha costantemente affermato che il servizio militare deve essere sempre valutabile (cfr. TAR*

Sardegna 26 gennaio 2006 n.74 e TAR Catania 14 giugno 2005 n.982; Consiglio Stato, sez. VI, 15 maggio 2003, n. 2650; Consiglio Stato, sez. II, 19 febbraio 1997, n. 529; TAR Roma 19 febbraio 2010 n.2515) ai sensi dell'art. 485 co.7 del D.lgs. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione e scuole di ogni ordine e grado)... Naturalmente la valutabilità del servizio militare è comunque condizionata al fatto che esso debba essere stato effettuato **dopo il conseguimento del titolo di studio (diploma o la laurea) indispensabile all'accesso dell'insegnamento medesimo**, in quanto, come esattamente sottolineato dal ricorrente, la valutabilità è logicamente collegata al fatto che il servizio militare obbligatorio poteva essere di ostacolo all'instaurazione del rapporto di servizio.

La portata assolutamente generale del 7° comma dell'art. 485 D. L.vo 297/1994 che non è connotata da limitazioni di sorta, comporta che il riconoscimento del servizio debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie, onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive.”

Alla luce di quanto riportato, dunque, il servizio militare (cfr. fogli di congedo – dei ricorrenti), nel caso di specie, deve ritenersi valutabile poiché espletato successivamente al conseguimento del titolo utile per l'accesso all'insegnamento (laurea per alcuni e diploma abilitante all'insegnamento per altri). Peraltro, anche nel 2009 la Sezione Sesta del Consiglio di Stato, ha confermato la valutabilità del servizio militare con Ordinanza n. 4032/2009, enunciando che “ ... la limitazione della valutabilità del servizio di leva o assimilato non appare legittima, anche ai fini delle graduatorie qui in rilievo, alla luce delle disposizioni legislative invocate dai ricorrenti, introducendosi un'irragionevole disparità di trattamento di posizioni omogenee” **(si veda, altresì, la giurisprudenza unanime formatasi negli anni successivi: Corte di Cassazione, sentenza n. 29322, del 28.12.2011)**. Dirimente è la recentissima Ordinanza della Corte di Cassazione n. 5679 del 02.03.2020 nelle cui motivazioni si legge: “...secondo il D.Lgs. n. 197 del 1994, art. 485, comma 7, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti"; il D.Lgs. n. 66 del 2000, art. 2050, riguardante la "valutazione del servizio militare - e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione come titolo nei concorsi pubblici" stabilisce poi, al comma 1, che "i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" ed al comma 2, che "ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro"; secondo il Ministero dal citato comma 2, si dovrebbe desumere che soltanto il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro potrebbe essere valutato, come previsto anche dal D.M. n. 44 del 2001, art. 6, comma 2, di disciplina delle graduatorie ad esaurimento, secondo cui "il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina"; tale interpretazione non è corretta; non è in proposito decisiva l'affermazione dalla Corte territoriale secondo cui l'art. 2050, riguarderebbe soltanto i concorsi e non le graduatorie ad esaurimento; è infatti chiaro che anche le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non si sottraggono, come sostanzialmente propugna

anche il Pubblico Ministero, ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge; piuttosto, deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi; è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050, si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)". E' evidente che l'OM. N. 60/2020, nel non riconoscere il punteggio per il servizio militare svolto si configura del tutto arbitrario ed irrazionale poiché, persiste una normativa di carattere generale vigente che riconosce ad una simile prestazione valore di punteggio utile ai fini dell'aggiornamento dei titoli da stimare in qualsiasi tipo di graduatoria finalizzata al reclutamento del personale scolastico sia a tempo determinato che indeterminato. In più, va ricordato che gli odierni ricorrenti hanno adempiuto al servizio di leva in anni precedenti all'entrata in vigore della L. n.143/2004, di conversione del D.L. 97/04, unica disposizione legislativa in cui non si fa alcun riferimento al servizio militare. Tanto ad indicare che agli stessi deve essere applicata la normativa del tempo in cui ha compiuto il proprio dovere militare verso la Nazione, obbligo imposto dalla legge e dalla Costituzione. I docenti in questione, infatti, già in possesso dei titoli idonei per accedere all'insegnamento, sono stati preposti successivamente al servizio militare obbligatorio allorché erano già nelle condizioni di poter stipulare contratti di lavoro in quel periodo. Di conseguenza, potendo risultare di ostacolo all'ingresso nel mondo della scuola, il servizio militare doveva essere valutato come punteggio di servizio, così come stabilito dal legislatore nella L. 958/1986 e nel D.Lgs. n.297/1994. L'operato del Ministero dell'Istruzione e degli UST di Brindisi e Lecce, pertanto, risultano violativi della tutela dell'affidamento dei ricorrenti medesimi. Tale tutela indicante, tecnicamente, una situazione di fiducia sulla permanenza della situazione determinata dalla normativa emanata e maturata in capo ai destinatari non è stata tenuta, minimamente, in considerazione. Invero, i ricorrenti davano per scontata la valutazione integrale del servizio militare espletato, in virtù delle disposizioni legislative di riferimento su citate, senza alcuna condizione di sorta relativa allo svolgimento del servizio in costanza di nomina. L'affidamento alla corretta valutazione del servizio militare di leva va tutelato a maggior ragione se si pensa al fatto che essi hanno dovuto espletare un servizio impostogli per legge e che per ben 12 mesi hanno dovuto ritardare l'ingresso nel mondo del lavoro scolastico! L'operato dell'Amministrazione, pertanto, va censurato e ai ricorrenti vanno riconosciuti integralmente i punti (2 per ogni mese di servizio militare) per un max di 12 punti all'anno nelle graduatorie di appartenenza per il servizio militare di leva effettuato, poiché coincidenti con un'annualità di servizio.

Il tenore generale ed onnicomprensivo del citato l'art. 485 comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 indica univocamente la volontà normativa, coerente con l'art. 52, comma 2, seconda parte, Cost., di **evitare che il servizio militare obbligatorio** (qual era sino alla "sospensione" di tale obbligatorietà con L. n. 226/04) **possa pregiudicare l'attività lavorativa**, necessariamente impedita e quindi ritardata durante il periodo di leva.

Tale interpretazione, invero, trova fondamento nella disposizione di cui all'**art. 52, secondo comma, della Carta Costituzionale**, secondo la quale "[...] ***Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici*** [...]".

Questa interpretazione del dato normativo, peraltro, è stata pienamente condivisa dalla **CORTE DI CASSAZIONE**. La suprema Corte, in particolare, con la **SENTENZA 35380 DEL 18 NOVEMBRE 2021**, ha chiarito in via definitiva che **il servizio militare deve essere pienamente valutato, anche se non prestato in costanza di rapporto di impiego**.

Il Ministero dell'Istruzione, peraltro, nella fattispecie esaminata dalla Corte di Cassazione, aveva posto in dubbio la computabilità del servizio militare, qualora non svolto in costanza di nomina, appellandosi al fatto che **l'articolo 2268, comma 1, del codice dell'ordinamento militare** (D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66), entrato in vigore nel 2010, ha espressamente abrogato l'art. 20 della Legge del 24/12/1986, n. 958, il quale prevedeva che «1. *il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico*». Il Ministero pretendeva, infatti, di desumere da tale abrogazione la volontà del legislatore di valutare solo il periodo trascorso in qualità di militare di leva in pendenza di rapporto di lavoro. Tale assunto, secondo il Ministero dell'Istruzione, sarebbe stato avvallato dal fatto che l'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2010, al comma 2, prevede che: «*Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro*».

La Corte di Cassazione, come detto, sconfessando la tesi ministeriale, ha invece aderito alla **posizione unanime della giurisprudenza di merito formatasi sul tema**¹, confermando il diritto al pieno riconoscimento del punteggio previsto per il servizio di leva prestato, **alla sola condizione che lo stesso sia stato svolto dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per l'accesso all'insegnamento**. La Cassazione ha, infatti, confermato che "***il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il***

¹cfr. *ex multis* Tribunale di Ravenna, sentenza del 15/04/2014; Tribunale di Verona 5 febbraio 2013, proc. n. 1178/2012; Tribunale Monza, sez. lav., 19/11/2013, n. 812; Tribunale di Venezia, n. 863/2012 del 09/08/2012; Tribunale di Saluzzo, proc. n. 133/2012, sentenza del 12.09.2012; Tribunale di Catania, sentenza n. 940 del 10 febbraio 2011; Tribunale di Napoli, sentenza n. 12678 del 3 maggio 2012; Tribunale di Lucera, sentenza n. 1953/12 del 6 dicembre 2012, Tribunale di Lanciano Sentenza n. 644 del 19 novembre 2012, Tribunale di Agrigento, sentenza n. 900/2014; Tribunale di Busto Arsizio 2016; Tribunale di Mantova sentenza n. 2/2013; Corte d'Appello di Palermo ottobre 2015; Corte d'Appello di Bologna 442 del 1/08/2016; Corte d'appello di L'Aquila sentenza n. 841/2013.

servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera come anche dell'accesso ai ruoli, in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2)''.

L'art. 2050 del D. Lgs. n. 66/2000 (Codice dell'ordinamento militare), riguardante la «valutazione del servizio militare – e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione – come titolo nei concorsi pubblici» stabilisce, infatti, al comma 1, che «i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e, al comma 2, che «ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro».

Secondo la Corte di Cassazione, «In una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050 del Codice dell'ordinamento militare, si deve affermare che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro siano valutabili a fini concorsuali: una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, comma 2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi» (così Corte di Cassazione – sez. Lavoro – ordinanza del 3 giugno 2021 – n. 15477).

Secondo la Suprema Corte di Cassazione, pertanto, una corretta interpretazione dell'assetto normativo impone di ritenere che **l'art. 2050 non contrasti con l'art. 485, comma 7, del TU. n. 297/94**, per cui il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato **devono essere sempre pienamente valutabili, sia ai fini della carriera che dell'accesso ai ruoli, in ogni settore ed anche se non prestati in costanza di rapporto di lavoro.**

L'interpretazione costituzionalmente orientata della Cassazione risulta pienamente condivisibile in quanto **la Corte Costituzionale** ha costantemente rimarcato che «il concetto di **posizione di lavoro** non deve essere considerato equivalente a quello di posto di lavoro, così da attribuire alla norma costituzionale il solo significato di garanzia di conservazione dell'occupazione; è un concetto molto più ampio, che comprende senza dubbio anche il **diritto alla indennità di anzianità, quale che sia la natura o la funzione di tale indennità, e la sua misura**. Di conseguenza, una disposizione di legge ordinaria ... implicante la limitazione di un diritto del prestatore d'opera in conseguenza della prestazione del servizio militare per gli obblighi di leva, deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima» (così Corte Costituzionale, 16/02/1963, n. 8).

La Corte di Cassazione ha, pertanto, correttamente applicato il principio secondo cui deve essere privilegiata una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa atteso che, in base all'art. 52 comma 2, secondo periodo, della Cost., **la prestazione del servizio militare obbligatorio non deve pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino**, in quanto diversamente opinando, ossia se

il dipendente non fosse tenuto indenne dalla preclusione all'accesso agli incarichi di supplenza, oltre che agli effetti sull'acquisizione di punteggio utile alla graduazione per futuri incarichi, l'assetto normativo di riferimento sarebbe di dubbia costituzionalità in quanto l'adempimento di doverose prestazioni verso la nazione si tradurrebbe in uno svantaggio nelle procedure pubbliche selettive.

Negli stessi termini, con riferimento, il **Consiglio di Stato** che, con **ordinanza n. 5408/2021**, ha sospeso l'efficacia del Decreto Ministeriale n. 50 del 2021, "*in quanto una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 485, comma 7, del D. Lgs. 297 del 1994 impone di ritenere che debba darsi rilevanza al servizio militare prestato (e/o servizio sostitutivo assimilato per legge) dagli appellanti dopo aver conseguito il titolo valido per l'accesso alle graduatorie (...) anche se svolto in un periodo nel quale non avevano ricevuto alcuna nomina scolastica*".

PERICULUM IN MORA

Il presente ricorso è sicuramente assistito dai requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*. Quanto al primo, lo stesso emerge chiaramente dalle deduzioni in fatto e in diritto innanzi esposte. Quanto al secondo il danno grave ed irreparabile si appalesa evidente ove si consideri che la previsione normativa contestata preclude al ricorrente la possibilità di avanzare in posizione prioritaria nelle GPS volte al conferimento di incarichi a tempo determinato. Tale preclusione compromette in modo grave ed irreparabile le chance occupazionali dell'istante in vista del conferimento di incarichi a tempo determinato durante l'anno scolastico 2022/23 con il conseguente aggravamento dello stato di precarietà in cui attualmente egli versa. Si consideri infatti che le GPS sono tendenzialmente utilizzate per conferimento di supplenze brevi e saltuarie.

Evidente invero si appalesa anche il danno per l'Amm.ne derivante dalla necessità di rinnovare le procedure di conferimento supplenze a distanza di tempo, all'esito di un auspicato accoglimento della presente procedura nella fase di merito.

Per quanto esposto il ricorrente, come innanzi rappresentato e difeso.

RICORRE

all'intestato Tribunale di Messina in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, ai sensi dell'artt. 414, 669 bis e 700 cpc, fissata l'udienza di comparizione davanti a sé, sia per la fase cautelare che per la successiva fase di merito, Voglia emettere i provvedimenti di urgenza che riterrà idonei ad assicurare integralmente gli effetti della decisione nel merito e quindi accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- rilevata la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di fondatezza dell'azione cautelare
- **DICHIARARE** il diritto del ricorrente alla valutazione di punti 12 per il servizio militare di leva prestato dal 09.07.87 al 30.06.88 nelle GPS della provincia di Messina per le classi di concorso di appartenenza;
- **CONDANNARE** l'Amministrazione resistente all'attribuzione di punti 12 nell'ambito delle GPS di Messina per le classi di concorso di appartenenza in virtù del titolo conseguito prima dello svolgimento del servizio militare di leva.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Salvis iuribus

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è di valore pari ad euro 23.000,00 e il procedimento è esente come da dichiarazione che si deposita.

Latiano, 31 maggio 2022

Avv. Mariacconcetta Milone

